CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.343/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24608** del registro di segreteria

proposto da

P. V., nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in via *omissis* (cod. fisc.: *omissis*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Olga Porta con studio in Napoli, Centro direzione Isola E7 (cod. fisc.: PRTLGO71H60F839I), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: olgaporta@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente, come da procura generale *ad lites* in atti, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.:PRSSLV66C46C352J), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, e con

domicilio fisico eletto in Catanzaro, via T. Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per l'annullamento

del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico n. *omissis* dell'INPS

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di maggior favore nella misura annuale di euro 163.893,05, anziché di euro 148.735,73, la corresponsione delle differenze pensionistiche già maturate e non liquidate, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali, o, comunque, la restituzione dei contributi assicurativi versati dal 1° gennaio 2012, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi, nella pubblica udienza del 9 novembre 2026, l'avv. Achille Morcavallo, per delega dell'avv. Olga Porta, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 28 maggio 2026, il signor **V. P.**, premesso di essere stato magistrato ordinario, di avere maturato una anzianità contributiva di 47 anni, di avere riscattato 4 anni per il periodo universitario e 11 mesi e 30 giorni per il servizio militare, e di essere stato collocato in pensione a far data dal 3 febbraio 2021, ha chiesto, previa sospensione del

giudizio, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione europea della questione preliminare di seguito spiegata o, comunque, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'asserita violazione da parte dell'art. 24 della legge n. 214/2011, nel testo novellato dall'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014, degli artt. 3, 36, 38 e 58 della Costituzione. Ha, quindi, chiesto, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della corretta determinazione dei conteggi, sia con riguardo alla domanda principale che con riguardo a quella subordinata, la riliquidazione del trattamento pensionistico di maggior favore nella misura annuale di euro 163.893,05, anziché di euro 148.735,73, e la corresponsione delle differenze pensionistiche già maturate e non liquidate, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via subordinata, ha chiesto la restituzione dei contributi assicurativi versati dal 1° gennaio 2012, da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

2. Il ricorrente ha affermato che, al momento del pensionamento, poteva godere di una anzianità complessiva di 47 anni, di cui parte riferibili al periodo di riscatto per il periodo universitario e per il servizio militare; che sulla base di queste premesse, l'istituto previdenziale ha inteso liquidare la pensione con il sistema retributivo, non tenendo conto del cospicuo montante contributivo accumulato nei 47 anni di servizio e, in particolare, dopo i 1° gennaio 2012. Ha aggiunto che, secondo i conteggi effettuati dall'istituto previdenziale, l'importo annualmente percepito è pari ad euro 148.735,73 mentre se fosse stato applicato il sistema misto, indicato dalla legge n. 214/2011, avrebbe percepito un trattamento pensionistico annuo

pari ad euro 163.893,05. L'INPS ha, infatti, applicato la disposizione recata dall'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014, la quale ha modificato l'art. 24 della menzionata legge n. 214/2011, rendendo generale il sistema previdenziale contributivo per tutti i redditi maturati dopo il 31 dicembre 2011, con la sola salvaguardia di quelli maturati in precedenza nella sola ipotesi di anzianità di servizio superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995. Secondo l'istante, in forza di tale ultima disposizione, "*i dipendenti più "anziani" che hanno versato maggiori contributi rispetto ai più giovani, alla fine hanno ricevuto una pensione più bassa rispetto a tanti altri che invece sono stati "incredibilmente premiati per aver lavorato meno."*. Da qui la questione di costituzionalità dell'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, attesa la evidente discriminazione derivante dalla illegittima sterilizzazione, per un considerevole numero di dipendenti, del monte contributi assicurativo-previdenziali già versati o da versare. Il ricorrente ha, infatti, lamentato che, rimanendo in servizio, e continuando, quindi, a versare i contributi previdenziali fino al 3 febbraio 2021, ha visto, nel corso del tempo, diminuire la propria pensione "*in quanto ridotto per il versamento degli stessi contributi*" a differenza della maggior parte degli altri dipendenti che si è giovata "*della successiva contribuzione versata per incrementare la futura pensione.*", posto che "*nel 2012 tutti i dipendenti, per il futuro, sono passati al sistema contributivo (compresi quelli che per il precedente periodo erano parcheggiati in quello retributivo), per cui non è dato comprendere perché al ricorrente, e a tanti altri, si debba applicare proprio la condizione di "peggior favore", in questo continuo cambio di regimi previdenziali*". Sotto altro profilo, ha evidenziato che la previsione normativa

denunciata di incostituzionalità violerebbe gli artt. 38 e 53 della Costituzione, perché esclude "*dal calcolo della pensione, il montante contributivo che si è versato*" con ciò limitando "*il diritto al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante il servizio*", e l'art. 36 della Costituzione, perché, sebbene tale disposizione non disciplini direttamente il sistema pensionistico, "*i diritti da esso garantiti sono legati al concetto di pensione come ulteriore aspetto di tutela del lavoratore nel tempo. Ciò in quanto la retribuzione include i contributi che verranno utilizzati ai fii previdenziali, onde garantire un'esistenza dignitosa anche in vecchiaia.*". Inoltre, la disciplina in esame viola il principio fondamentale del diritto dell'Unione europea di non discriminazione, *ex* art. 21 della Carta dei diritti di Nizza e della direttiva UE n. 2023/1970, "*nel senso che i dipendenti (in particolare nel settore pubblico) che sono tenuti al versamento degli stessi contributi con lo stesso regime retributivo e di uguale livello, devono ricevere lo stesso trattamento sia durante il rapporto di lavoro che successivamente a livello pensionistico*". Peraltro, sussisterebbe anche la violazione di tale principio *sub specie* di discriminazione in ragione dell'età, ove si consideri che "*i dipendenti più anziani, nella sostanza sono trattati in modo deteriore rispetto ai più giovani che hanno, naturalmente, un montante contributivo più basso.*". Il signor P. ha, quindi, concluso chiedendo, in via subordinata, "*la restituzione dei contributi previdenziali versati a partire dall'01/01/2012, in quanto trattenuti dall'Amministrazione senza alcuna causa giustificatrice di carattere giuridico; anzi, a ben vedere, costituirebbero un arricchimento senza causa, dal valore ontologico del tutto discriminatorio.*".

3. Con **decreto** del 4 giugno 2026, ritualmente notificato, insieme al ricorso

introduttivo, all'INPS, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 9 novembre 2026.

4. Con **memoria difensiva**, depositata il 21 ottobre 2026, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile/improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Ha, altresì, chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, prescritta ogni eventuale domanda di restituzione della contribuzione versata dal 2012, per difetto di previa domanda amministrativa e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione decennale dei versamenti anteriori al relativo termine, e, in via subordinata, di dichiarare non dovuti i ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale, per intervenuta decadenza nei limiti di legge. In via di estremo subordine, ha chiesto di dichiarare prescritti i ratei pensionistici maturati oltre il quinquennio anteriore al primo valido atto interruttivo.

5. Ha, in particolare, affermato che la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico è inammissibile/improcedibile per mancanza di previa istanza e definizione, almeno per implicito, della pregiudiziale amministrativa, *ex* art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c.. Ha, quindi, denunciato l'inammissibilità della domanda per la decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, e dall'art. 38, c. 1, lett. d), del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011. Nel merito, ha evidenziato la infondatezza del ricorso, perché la disciplina in esame non attribuisce all'INPS alcun margine valutativo, posto che l'istituto è tenuto ad effettuare il raffronto tra il trattamento calcolato secondo le regole derivanti dalla riforma del 2011 e quello

determinato secondo le regole previgenti, ponendo in pagamento l'importo non eccedente il limite così individuato e che, pertanto, si tratta di attività vincolata dalla legge. Ha invocato la circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015, in forza della quale il meccanismo del doppio calcolo opera quale limite massimo dell'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto, restando inalterati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile, delle aliquote di rendimento e delle quote contributive. Secondo l'istituto previdenziale, la *ratio* della disposizione normativa in parola risiedeva nell'intento del legislatore di evitare che la transizione al sistema contributivo producesse, per alcune categorie di lavoratori particolarmente avvantaggiate, risultati addirittura più favorevoli rispetto a quelli conseguibili con il precedente sistema retributivo. Infatti, il doppio calcolo ha riguardato i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza che, come il ricorrente, possedevano almeno diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per tali soggetti, la riforma pensionistica del 2011 ha comportato un sistema misto, con quota retributiva fino al 2011 e quota contributiva dal 2012 in poi. Tuttavia, per alcune posizioni caratterizzate da redditi e versamenti molto elevati, il nuovo sistema avrebbe paradossalmente generato pensioni di importo superiore a quelle conseguibili con il sistema retributivo previgente, con un risultato palesemente incompatibile e contraddittorio rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla menzionata riforma. Per tale ragione, il legislatore del 2014 ha imposto il raffronto tra il trattamento determinato secondo le nuove regole e quello ottenibile con le regole precedenti, disponendo il pagamento dell'importo inferiore. Da qui la determinazione di pensione emessa in favore

del ricorrente che contempla i due diversi conteggi, con i relativi importi pensionistici, e la conseguente liquidazione di quella inferiore. L'istituto resistente ha aggiunto che "*L'ordinamento previdenziale non garantisce una corrispondenza meccanica e individualmente sinallagmatica tra ciascun versamento contributivo e un incremento proporzionale del trattamento, essendo la pensione pubblica determinata secondo criteri legali complessi, ispirati anche a esigenze di sostenibilità finanziaria e ragionevole contenimento della spesa.*", ove si consideri che "*Il sistema previdenziale italiano è fondato, infatti, sul principio della ripartizione e della solidarietà intergenerazionale e non su una corrispondenza diretta tra contributi versati e prestazione ricevuta.*". Infatti, "*I contributi raccolti finanziano l'intero sistema, comprese prestazioni prive di una specifica copertura contributiva, come alcune prestazioni assistenziali e di invalidità. Di conseguenza, l'eventuale mancata traduzione di una parte dei contributi versati in un corrispondente incremento della pensione non genera alcun diritto alla restituzione delle somme.*". Secondo l'istituto, inoltre, il ricorrente non può invocare un legittimo affidamento, perché il diritto alla pensione, secondo la riforma del 2011, non si era definitivamente consolidato prima dell'intervento della legge n. 190/2014, ove si consideri che tale diposizione è entrata in vigore quando il signor P. era ancora in servizio e che il trattamento pensionistico è stato liquidato esattamente secondo le disposizioni normative vigenti al momento del pensionamento. Ha, quindi, sottolineato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il legislatore ha inteso evitare che, per effetto della disciplina *pro rata* introdotta dal 2012, soggetti già integralmente collocati nel sistema retributivo potessero percepire un

trattamento superiore a quello spettante secondo le regole previgenti e perché la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa collocazione ordinamentale dei lavoratori rispetto alla soglia del 31 dicembre 1995 e dalla necessità di preservare l'equilibrio finanziario del sistema; che non è configurabile la violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, posto che il trattamento pensionistico resta determinato secondo criteri legali non irragionevoli e non ablativi, senza pregiudicare il nucleo essenziale del diritto previdenziale; e che è inconferente il richiamo all'articolo 53 della Costituzione, trattandosi di disposizione riferita al sistema tributario e, pertanto, non idonea a fondare una pretesa di commutazione del regime pensionistico. Infine, la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere disattesa per difetto dei presupposti oggettivi di rilevanza e necessità richiesti dall'art. 267 TFUE. La disciplina dei regimi pensionistici obbligatori, ferma la necessaria osservanza dei principi generali dell'unione ove effettivamente evocabili, resta, infatti, attribuita alla competenza degli Stati membri quanto alla struttura dei sistemi, ai criteri di finanziamento, ai requisiti di accesso e alle modalità di calcolo delle prestazioni. Peraltro, secondo l'INPS, la domanda del ricorrente non denuncia una discriminazione fondata su un fattore vietato dal diritto dell'unione, né prospetta una limitazione alla libera circolazione, alla parità di trattamento transfrontaliera o alla totalizzazione di periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri. Essa mira, piuttosto, a conseguire una riliquidazione economicamente più favorevole del trattamento pensionistico attraverso l'applicazione di un diverso sistema di calcolo. Si tratta, pertanto, di una pretesa estranea all'ambito applicativo del diritto unionale, che si

risolve in una questione interamente domestica di interpretazione della legislazione previdenziale nazionale. In via subordinata, l'INPS ha chiesto che, ferma restando l'eccezione di decadenza, deve essere dichiarata la prescrizione quinquennale con riguardo alla domanda di liquidazione delle differenze sui ratei pensionistici, con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ove si consideri che la prima richiesta pervenuta all'Inps è del 18 febbraio 2026.

6. Nell'**udienza pubblica** del 9 novembre 2026, l'avv. Achille Morcavallo, per delega dell'avv. Olga Porta, per il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, ha, viceversa, insistito per il rigetto del ricorso. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, si rigettano le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza della preventiva domanda amministrativa, ove si consideri che risulta *per tabulas* che il ricorrente ha proposto domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico il 18 febbraio 2026, sulla quale l'istituto previdenziale non ha inteso esprimersi, e di decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, perché la disposizione in esame si riferisce all'azione che *"(...) può essere proposta (...) dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articolo 459 e seguenti del codice di procedura civile*" e, quindi, dinanzi al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. In forza del tenore letterale della disposizione, la stessa non può, pertanto,

essere estesa anche al giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte (cfr. in termini, da ultimo, *Sez. giur. Calabria, sentenza n. 231/2025*).

8. Il ricorso è **infondato**. Il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico avversato in questa sede è frutto della corretta applicazione dell'art. 1, c. 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in forza del quale l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma introdotta dalla legge n. 214/2011. Questa disposizione, intervenuta sull'art. 24, c. 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha avuto lo scopo di evitare che alcune categorie di soggetti (tra cui il ricorrente, che alla data del 31 dicembre 1995 possedeva una anzianità di servizio superiore ai 18 anni) potessero avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione (ad esempio, avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo ed aggiungendo, dopo il 2012, una ulteriore quota contributiva, incrementativa dell'importo finale). Infatti, il successivo comma 708 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 cit. ha precisato che il limite di cui al comma 707 sopra indicato si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014 e, quindi, dal 1° gennaio 2015. Ne deriva che, il trattamento pensionistico del ricorrente andava necessariamente determinato e liquidato nei termini disposti dall'istituto resistente. Come correttamente osservato dalla difesa dell'INPS, la disposizione in esame è intervenuta per correggere il paradosso ingenerato

dall'applicazione indiscriminata del sistema contributivo anche a coloro i quali già godevano di una posizione previdenziale più favorevole maturata nel sistema retributivo. Pertanto, questo giudice condivide le argomentazioni difensive formulate sul punto dall'istituto resistente. Peraltro, il diritto alla pensione secondo il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 214/2011 non si era definitivamente consolidato prima dell'intervento della legge n. 190/2014, che è entrata in vigore quando il ricorrente era ancora in servizio. La previsione del c.d. "doppio calcolo" del trattamento pensionistico per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni, è servita proprio per eliminare la distorsione sopra esposta.

9. Ad avviso di questo giudice, l'eccezione di illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, c. 707, della legge n. 190/2014 non appare fondata. La disposizione di cui sopra si inserisce, infatti, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia previdenziale e risponde all'esigenza di garantire coerenza ed equilibrio al sistema pensionistico, evitando che l'applicazione delle regole introdotte dalla riforma del 2011 determini trattamenti più favorevoli rispetto a quelli conseguibili secondo la disciplina previgente. Inoltre, l'art. 1, c. 707, cit. non introduce un prelievo patrimoniale né una riduzione retroattiva di trattamenti già consolidati, ma fissa un limite al calcolo della pensione per evitare che l'applicazione del sistema misto, successivo alla riforma del 2011, produca importi superiori a quelli conseguibili nel previgente sistema retributivo (cfr. in termini, da ultimo, *Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 223/2026*). Come anche chiarito dall'INPS, la finalità della norma è impedire un effetto distorsivo del sistema

derivante dalla combinazione delle regole retributive e contributive. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione dei trattamenti pensionistici, purché la disciplina non sia manifestamente irragionevole e sia rispettato il nucleo essenziale della tutela previdenziale. Pertanto, la semplice riduzione dell'importo atteso non integra di per sé violazione degli artt. 3 o 38 Cost. (né tantomeno degli artt. 36 e 53 della Carta costituzionale), essendo necessario dimostrare una manifesta irragionevolezza della disciplina, prova che, nel caso in esame, difficilmente può dirsi raggiunta. La norma persegue lo scopo della sostenibilità finanziaria del sistema, della uniformità di trattamento e della neutralizzazione di vantaggi pensionistici non programmati dal legislatore. Essa, infatti, non priva il lavoratore del diritto a pensione né incide sul nucleo essenziale della tutela previdenziale, ma si limita a disciplinare i criteri di determinazione dell'importo della prestazione. Non sembra ravvisabile, pertanto, una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o adeguatezza del trattamento pensionistico, considerato che la disciplina si applica in modo uniforme a tutti i soggetti che si trovano nella medesima situazione e persegue una finalità oggettivamente giustificata di riequilibrio del sistema. Né può ritenersi leso il principio del legittimo affidamento, atteso che in materia pensionistica il legislatore conserva il potere di modificare, per il futuro, i criteri di calcolo delle prestazioni, purché non vengano compromessi diritti definitivamente consolidati. La disposizione del 2014 è intervenuta prima della definitiva cristallizzazione di numerose posizioni pensionistiche e si è limitata a stabilire il criterio legale di determinazione

dell'importo. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'affidamento del cittadino nella stabilità della legislazione previdenziale non impedisce al legislatore di modificare per il futuro i criteri di calcolo delle prestazioni quando sussistano esigenze di interesse generale. Pertanto, non può sostenersi che esista una garanzia costituzionale alla conservazione del meccanismo di calcolo più favorevole. Allo stesso modo, anche il prospettato contrasto con il diritto dell'Unione europea risulta privo di rilievo, perché la disciplina riguarda la determinazione di trattamenti pensionistici pubblici, materia riservata alla competenza degli Stati membri, e non introduce alcuna discriminazione né limita libertà fondamentali garantite dall'ordinamento unionale. Nel caso in esame, non emerge alcuna discriminazione fondata su nazionalità, sesso o altri fattori protetti, ove si consideri, peraltro, che la disciplina opera indistintamente per tutti i destinatari individuati dalla legge e non costituisce attuazione di una direttiva o di una normativa europea. Non sussistono, pertanto, i presupposti per configurare una violazione del diritto europeo o per giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

10. Anche la domanda subordinata di restituzione della contribuzione maturata successivamente al 31 dicembre 2011 è del tutto priva di fondamento. Nel sistema previdenziale pubblico obbligatorio, infatti, i contributi non costituiscono un patrimonio individuale del lavoratore destinato ad essergli restituito in assenza di un corrispondente incremento pensionistico, ma rappresentano lo strumento di finanziamento di una prestazione disciplinata dalla legge. Pertanto, l'eventuale minore utilità ricavabile dalla contribuzione successiva al 2011, quale effetto del

meccanismo di contenimento previsto dal legislatore, non comporta l'insorgenza di alcun diritto alla ripetizione dei contributi versati, né determina un *vulnus* costituzionalmente rilevante, restando integro il diritto alla prestazione pensionistica e permanendo la funzione previdenziale della contribuzione obbligatoria. Conformemente a quanto sostenuto dall'INPS, la Corte costituzionale ha più volte sancito che la perdita di utilità di una quota di contributi (dovuta a tetti massimi di calcolo o al mancato raggiungimento dei requisiti) non dà diritto a rimborsi, in quanto prevale il principio di solidarietà e la tutela della tenuta finanziaria del sistema previdenziale. È noto, infatti, che il sistema previdenziale italiano (art. 38 Cost.) non si basa su un mero rapporto di corrispettività o sinallagmaticità tra quanto versato e quanto ricevuto. Più in generale, la Corte costituzionale ha affermato che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali rientrano nell'ampia categoria delle obbligazioni pubbliche (cfr. *Corte costituzionale sentenza n. 139/2014*). È stato, inoltre, affermato che "*non c'è alcun nesso di corrispettività sinallagmatica tra contributi e prestazioni (benché se ne debba riconoscere la proporzionalità), in quanto i primi sono finalizzati a dotare gli enti previdenziali dei mezzi necessari per corrispondere in maniera indifferenziata le prestazioni in favore degli aventi diritto (si rammenti che le Sezioni Unite della Cassazione Corte hanno individuato il fondamento della previdenza sociale nel principio di solidarietà: sent. n. 10232/2003).*", che "*Nei regimi previdenziali obbligatori, quindi, il tratto fondamentale dell'obbligazione contributiva (che è un'obbligazione complessa e trilaterale) è la sua inderogabilità e, quindi, indisponibilità.*" e che, pertanto, "*In applicazione di detti principi (...) l'obbligazione contributiva, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo*

destinata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato (qual è la realizzazione della tutela previdenziale obbligatoria delle categorie di lavoratori assicurate) è sottratta ad ogni possibilità di intervento da parte dei privati.". Ne deriva che "*Una volta che si sia realizzato, pertanto, il rapporto contributivo attraverso il pagamento dei relativi contributi, non è più possibile intervenire sul rapporto previdenziale, stante l'automaticità della prestazione*" (cfr. da ultimo, *Sez. giur. Veneto, sentenza n. 228/2026*). Appare, pertanto, evidente che i contributi versati sulle quote di retribuzione, che eccedono i tetti pensionistici massimi stabiliti dalla legge, non sono rimborsabili, ove si consideri che il Giudice delle leggi ha più volte ribadito che tali eccedenze confluiscono nel fondo comune della gestione previdenziale in forza del principio di solidarietà intergenerazionale e redistributiva, essendo necessari a finanziare le prestazioni dei soggetti più deboli (come gli assegni sociali e le prestazioni di invalidità civile, che non sono supportate da una provvista contributiva) ed a garantire l'equilibrio di bilancio dello Stato. Da qui la infondatezza del ricorso.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, c. 1, c.g.c., e si liquidano in favore dell'INPS nell'importo di euro 1.000,00, oltre alle Spese generali, all'IVA e al CPA se dovuti.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, liquidate in euro 1.000,00, oltre alle Spese generali, all'IVA e al CPA se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 novembre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/11/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente